



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

Data e protocollo firmato digitalmente

Allegati:

Rif.: del

Oggetto: Procedura d'Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.P.R. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazione approvato con il successivo D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i. per l'approvazione del progetto relativo a: intervento strutturale a difesa di un tratto della costa di Vado Ligure.

Comune di: Vado Ligure (SV)

Richiedente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Pratica n. 4647

Fascicolo n. 90/2019

Classificazione G11.6.2

Al Provveditorato Interregionale
OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-
Liguria

Sede Coordinata di Genova
Viale B. Partigiane, 2
16122 GENOVA (GE)

e.p.c. Alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova e le
Province di Imperia, La Spezia e
Savona

Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

Al Comune di Vado Ligure
Settore Urbanistica
Piazza S. Giovanni Battista, 5
17047 VADO LIGURE (SV)

Trasmessa via p.e.c.

Determinazione di assenso

Si fa riferimento alla nota, corredata di elaborati grafici in formato digitale, n. 3322 del 9 aprile 2020, qui pervenuta via p.e.c. in data 15 aprile 2020 ed assunta a protocollo generale n. 125032 pari data, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, sede coordinata di Genova, ha avviato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.P.R. n. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazione approvato con il successivo D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i., il procedimento di Intesa Stato-Regione ed ha contestualmente indetto, ai sensi dell'art. 14bis, comma 2, della L n. 241/1990 s. m. e i., una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, volta all'approvazione, sotto il profilo urbanistico, territoriale e paesaggistico, dell'intervento in oggetto indicato.

Con decreto dirigenziale n. 1780 del 10 marzo 2020 il Settore regionale V.I.A. e Sviluppo Sostenibile ha ritenuto, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale le opere previste, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali ivi contenute.

L'intervento deriva dall'esigenza di risolvere i fenomeni di forte erosione che ormai da anni interessano il tratto di litorale, di circa 300 mt., compreso

tra il pontile Tirreno Power e la spiaggia libera attrezzata del Comune di Vado Ligure (Bagni Lido di Vado).

Nonostante i ripetuti interventi, con ripascimenti di sabbie locali e di cava, effettuati dall'Autorità di Sistema Portuale, le violente mareggiate hanno continuato a sconvolgere il litorale, provocando, tra l'altro, il crollo del muro di sostegno della passeggiata ed il danneggiamento delle strutture balneari degli stabilimenti Karibu e Lido di Vado.

La soluzione progettuale in esame prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- ripascimento, con circa 15.000 mc di materiale, da effettuarsi per un tratto lineare di spiaggia di 300 mt posto a sud-ovest dell'esistente pontile della Tirreno Power;
- realizzazione di due secche, in materiale lapideo, con berma a quota 0,00 sul livello medio dei mari, dimensione al coronamento di mt. 15 x 40 e con scarpate di pendenza 2/1; le mantellate sono previste in massi di III° categoria, appoggiate direttamente su uno strato di pietrame da 50 a 500 kg; tra lo scanno di imbasamento ed il fondale è previsto il posizionamento di un geocomposito, al fine di garantire un adeguato filtro, ripartire i carichi sovrastanti ed evitare cedimenti del terreno di fondazione;
- rimodellazione della scarpata di contenimento del terrapieno posto a sud della radice del pontile Tirreno Power, con formazione di due risalti perimetrali per la limitazione della velocità della corrente aderente e conseguentemente dell'erosione locale;
- realizzazione del pennello a sud della foce del rio Valletta, già autorizzato nell'ambito delle opere di sistemazione del torrente Segno, e per il quale vengono proposte alcune modifiche migliorative come descritte nel paragrafo 6.2 della Relazione di calcolo.

Sotto il profilo urbanistico e territoriale l'intervento in esame, nel suo complesso, ricade all'interno di una zona disciplinata dalla seguente strumentazione:

- a) Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con D.C.R. n. 6/1990 s. m. e i. da ultimo modificato con D.C.R. n. 18 del 2 agosto 2011)
sub assetto insediativo: zona **AI-CO** (Attrezzature ed Impianti soggetti al regime normativo di Consolidamento), disciplinata dall'art. 56 delle relative Norme di Attuazione, in cui è ammesso l'adeguamento dell'impianto esistente sia sotto il profilo funzionale che per quanto attiene a quello paesistico-ambientale; sono consentiti interventi di modificazione delle strutture esistenti e di ampliamento dell'impianto stesso volti al suo consolidamento ed al miglioramento dell'inserimento nel contesto ambientale;
- b) Piano Regolatore Portuale del Porto di Savona-Vado (approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 22 del 10 agosto 2005)
ambito Costa Urbana di Vado (CV) – sub ambito CV1 –, disciplinato dall'art. 16 delle relative Norme di Attuazione, che comprende la fascia costiera tra il torrente Quiliano ed il radicamento sottoflutto del nuovo polo della pesca. In quest'ambito il Piano prevede, oltre al miglioramento delle condizioni ambientali e della fruibilità della costa, lo sviluppo delle attività costiere al servizio del turismo e della balneazione; conseguentemente le destinazioni d'uso ammesse sono: attività di servizio alla balneazione, ristorazione e pubblici esercizi, commerciali al dettaglio e servizi nautici;

c) Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vado Ligure (approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 5 settembre 1977, come modificato dal successivo D.P.G.R. n. 503 del 2 giugno 1995)

zona B6 (balneare), disciplinata dall'art. 17 delle relative Norme di Attuazione, destinata alle infrastrutture ed ai servizi pubblici o di uso pubblico, stabilimenti balneari ed esercizi pubblici dove la realizzazione degli interventi, ancorché compatibili con le destinazioni previste, è subordinata alla preventiva approvazione di specifici Strumenti Urbanistici Attuativi.

Tale area è assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" (a tutela della fascia dei 300 mt. dalla linea di costa), imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente all'art. 142, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i.

La competenza in merito alle valutazioni in ordine agli aspetti paesaggistici è in capo all'Amministrazione Regionale per effetto dell'art. 6, comma 1, lett. g), della legge regionale n. 13/2014 s. m. e i. ("Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio"), come da ultimo modificata dalla l.r. n. 1/2020.

La zona non è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 s. m. e i. e non risulta classificata, dalla D.G.R. n. 328/2006, come Sito di Interesse Comunitario.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Settore regionale Urbanistica si ritiene che l'intervento in esame sia:

1. tale, in rapporto ai valori d'insieme del quadro paesaggistico di che trattasi, da non comportare una significativa alterazione dello stato dei luoghi, ancorché lo stesso per sua natura sia incidente sotto il profilo visivo, in virtù del fatto che la soluzione progettuale prospettata prevede la realizzazione di opere di difesa della costa necessarie alla salvaguardia dell'arenile di dimensioni idonee ed in parte non affioranti rispetto al pelo libero dell'acqua;
2. coerente con le finalità del vincolo paesaggistico posto a tutela del bene pubblico interessato, prevedendo l'impiego di massi e materiali di finitura esterna coerenti con quelli già presenti in sito; tuttavia risulta opportuno, per un migliore inserimento delle nuove opere nel contesto di riferimento, specificare e prescrivere quanto segue:
 - sia prevista una particolare cura nella scelta dei materiali da utilizzare per il ripascimento sia a livello di granulometria che di scelta cromatica per mantenere la continuità con le spiagge esistenti;
 - analoga attenzione e cura dovrà essere posta nella scelta dei litotipi da utilizzarsi per la realizzazione della "soffolta" e per il rinforzo del "pennello", litotipi che dovranno avere caratteristiche idonee, quali i anfiboliti, gneiss ed ortogneiss, che rientrano nelle unità tettoniche di riferimento caratterizzanti la zona stessa, evitando nel modo più assoluto l'utilizzo di tipi litologici che si differenziano per colorazione e struttura quali il marmo bianco di Carrara ed etc.; diversamente, per quanto riguarda il solo nucleo della scogliera potranno essere utilizzati massi diversi;
 - per quanto attiene alla messa in opera della specifica scogliera è prevista una flessibilità di tipo planimetrica di più o meno 100 (cento) cm. ed una

flessibilità di tipo altimetrica di più o meno 50 (cinquanta) cm.;

- l'avvio dei lavori approvati dovrà essere subordinato alla verifica di coerenza dei materiali da impiegarsi in conformità alle prescrizioni sopra indicate, in particolare attraverso l'invio di una documentazione fotografica e di una certificazione che garantisca il rispetto delle caratteristiche dei litotipi da utilizzarsi per la realizzazione della "soffolta" e per il rinforzo del "pennello";
- 3. compatibile con le indicazioni e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, esaminato con particolare riferimento al regime normativo – sub assetto insediativo – della zona AI-CO in quanto rispondente ad una puntale esigenza di carattere ambientale derivante dalla necessità di porre in essere adeguate opere di difesa dall'erosione meteomarina particolarmente significativa nella zona in questione;
- 4. coerente con le previsioni del P.R.P. del Porto di Savona Vado in quanto compatibile con le funzioni ammesse nell'ambito in questione;
- 5. conforme con le previsioni e le prescrizioni del P.R.G. del Comune di Vado Ligure.

DETERMINAZIONE DI ASSENSO

Alla luce di quanto sopra, si rende assenso sul progetto in parola, dando esplicitamente atto che tale determinazione comporta, per quanto di competenza regionale:

- sotto il profilo pianificatorio ed urbanistico, l'attestazione di compatibilità urbanistica e territoriale dell'intervento di che trattasi;
- sotto il profilo paesaggistico, assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del richiamato D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i. con le prescrizioni sopra riportate. L'autorizzazione ha efficacia per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento finale, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Scaduto il suddetto termine senza che i lavori autorizzati siano stati conclusi, per l'esecuzione delle opere a completamento degli stessi dovrà essere acquisita una nuova autorizzazione paesaggistica. Resta fermo che, in caso di varianti, da apportare al progetto originariamente autorizzato che eccedano i limiti di cui all'Allegato A) del D.P.R. n. 31/2017, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i.

La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione come sopra rilasciata secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 4, della l.r. n. 13/2014 s. m. e i.; in particolare, il titolare della presente autorizzazione paesaggistica (a seguito dell'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio dei procedimenti relativi all'agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Settore regionale Urbanistica la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento.

Gli elaborati del progetto come sopra assentito, trasmessi in formato digitale agli atti del Settore Urbanistica, sono costituiti da:

- Elab. A.01 Relazione generale;
- Elab. A.02 Relazione geologica e geotecnica;
- Elab. A.03 Relazione di calcolo;
- Elab. A.04 Studio di impatto ambientale;
- Elab. A.05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Elab. A.06 Relazione paesaggistica;
- Elab. B.01 Relazione tecnica e studi specialistici;
- Elab. C.01 Inquadramento cartografico;
- Elab. C.02 Planimetria con rilievo di stato attuale;
- Elab. C.03 Planimetria di progetto;
- Elab. C.04 Sezioni di progetto opere;
- Elab. C.05 Pennello alla foce del segno planimetria, profilo e sezioni di progetto;
- Elab. D.01 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Elab. E.01 Elenco prezzi ed analisi prezzi;
- Elab. E.02 Computo metrico estimativo;
- Elab. E.03 Quadro economico;
- Elab. E.04 Cronoprogramma.

La presente è trasmessa all'Amministrazione procedente nell'ambito della procedura di Intesa Stato-Regione attivata ai sensi dell'art. dell'art. 81, comma 2, del D.P.R. n. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazione approvato con il successivo D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i., e non seguirà altro ulteriore provvedimento regionale sotto i profili che qui competono.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
(Arch. Antonio Eugenio Gorgoni)

firmato digitalmente

SME\Genova 4 maggio 2020